

Iniziativa popolare federale
**«Per indennità regolamentate
in caso di epidemia (Iniziativa sulle indennità)»**



Pubblicata nel Foglio federale il 29.03.2022.

I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68 segg.) che:

La Costituzione federale¹ è modificata come segue:

Art. 95a Indennità in caso di epidemia

¹ La Confederazione emana prescrizioni sull'indennità destinata alle imprese, ai lavoratori indipendenti e agli operatori culturali occasionali in caso di epidemia.

² In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

- a. l'indennità è concessa a chi è colpito in maniera determinante sul piano economico da una misura limitata nel tempo emanata dalle autorità;
- b. l'indennità copre le spese correnti non coperte e la perdita di guadagno;
- c. l'indennità è concessa dall'autorità che ha la responsabilità principale dell'emanazione della misura;
- d. il diritto all'indennità è sussidiario agli altri diritti legali o contrattuali.

¹ RS 101

² Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

³ RS 830.1

⁴ RS 837.0

Art. 197, n. 13²

13. Disposizione transitoria dell'art. 95a (Indennità in caso di epidemia)

¹ L'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 95a entro tre anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L'ordinanza ha effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione emanate dall'Assemblea federale.

² La legislazione d'esecuzione dell'Assemblea federale e le disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale rispettano i seguenti principi:

- a. le imprese, i lavoratori indipendenti e gli operatori culturali occasionali hanno diritto, conformemente all'articolo 95a capoverso 2, a un'indennità per le loro spese correnti non coperte; è tenuto conto delle strutture dei costi dei singoli settori;
- b. l'indennità non determina una riduzione della deduzione dell'imposta precedente nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto;
- c. le imprese hanno diritto per tutti i loro impiegati all'indennità per lavoro ridotto sulla base di una procedura di annuncio semplificata e di un conteggio sommario; le casse di disoccupazione prendono a carico in modo proporzionale anche i contributi dei datori di lavoro, segnatamente quelli versati alla previdenza pubblica e alla previdenza professionale nonché alle casse di compensazione per gli assegni familiari; per le vacanze e i giorni festivi degli impiegati è concessa un'indennità proporzionale;
- d. un'indennità per perdita di guadagno è concessa ai lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 della legge federale del 6 ottobre 2000³ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali e alle persone di cui all'articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982⁴ sull'assicurazione contro la disoccupazione colpiti in maniera determinante sul piano economico da una misura limitata nel tempo emanata dalle autorità.

Sulla presente lista possono firmare solo cittadini aventi diritto di voto in materia federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente. Chiunque si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l'articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale.

Nap	Comune politico			Cantone		Controllo (lasciare in bianco)
	Cognome di proprio pugno e possibilmente in stampatello	Nomi di proprio pugno e possibilmente in stampatello	Data di nascita Giorno mese anno	Indirizzo via e numero	Firma autografa	
1						
2						
3						
4						
5						

Termine per la raccolta delle firme: 29 settembre 2023

Il comitato d'iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora diritto di voto: **Amaudruz Céline**, Avenue Krieg 44, 1208 Genève; **Badran Jacqueline**, Thurwiesenstrasse 3, 8037 Zürich; **Bendahan Samuel**, Chemin de Montmeillan 10, 1005 Lausanne; **Cattaneo Rocco**, Via Nadelli 25, 6804 Bironico Monteceneri; **Dittli Josef**, Walter-Fürst-Strasse 11, 6468 Attinghausen; **Gmür Alois**, Spitalstrasse 14, 8840 Einsiedeln; **Imark Christian**, Eichenweg 292, 4232 Fehren; **Regazzi Fabio**, Via dei Lupi 1a, 6596 Gordola; **Rieder Beat**, Ländinärstrasse 3, 3918 Wiler; **Rytz Regula**, Militärstrasse 28, 3014 Bern; **Schneberger Daniela**, Langackerstrasse 25, 4441 Thürnen; **Stark Jakob**, Guggenbühl 9, 9215 Buhwil; **Thorens Goumaz Adèle**, Rte du Jorat 42d, 1000 Lausanne 27; **Zanetti Roberto**, Längmattweg 16, 4563 Gerlafingen; **Ammann Claude**, Stockenrain 23, 4316 Hellikon; **Bindella Rudi**, Toblerstrasse 88, 8044 Zürich; **Bücheli Alexander**, Rotachstrasse 24, 8003 Zürich; **Ebnetter Maurus**, Sevogelstrasse 22, 4132 Muttenz; **Gloor Stefan**, Hagenwiesenstrasse 26, 8108 Dällikon; **Hotz Silvan**, Frueberg 24, 6340 Baar; **Kamber Christoph**, Blumenaustrasse 21, 8645 Rapperswil-Jona; **Meszmer Alexander**, Städtli 7, 8505 Pfyn; **Ojetti Damien**, Rue des Ormeaux 4, 1201 Genève; **Pflüger Severin**, Emil-Rütti-Weg 2, 8050 Zürich; **Platzer Casimir**, Äusserer Dorfstrasse 2, 3718 Kandersteg; **Schneider Henrique**, Unterer Gansbach 6, 9050 Appenzell; **Zucker Armin**, Dorfstrasse 10, 8834 Schindellegi

Della sottostante attestazione del diritto di voto s'incaricherà il comitato d'iniziativa.

Si attesta che i summenzionati _____ (numero) firmatari dell' iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune summenzionato.

Le / la fonctionnaire compétent/e pour l'attestation		Bollo ufficiale
Luogo	Data	
Firma autografa	Qualità ufficiale	

Questa lista, anche se incompleta, deve essere immediatamente rinviata al comitato d'iniziativa
Entschädigungsinitiative, Casella postale 6, 9215 Schönenberg TG